



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 15/02/2013

prot. 5948

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 21 FEB. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA VI**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 68 del 11/02/2013

Del Registro Generale n. 228 del 21 FEB. 2013

OGGETTO: Azienda Agricola "Agri Cannito Snc";
Risarcimento danni uso del terreno adibito a sito di stoccaggio RSU in località Cannito;
- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2013 MESE DI GENNAIO 2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 26 del 01/02/2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013, con l'affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione degli obiettivi 2013, salvo revoca anticipata.

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 4947 06/02/2013 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree e dei Servizi del Comune, così come stabilito nella delibera di G. C. n. 26 del 01/02/2013, secondo quanto in premessa stabilito senza soluzione di continuità e fino all'approvazione degli obiettivi 2013, salvo revoca anticipata e agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto e con le pesature di cui al verbale n. 06 del 04/12/2012.

PREMESSO

Che per far fronte all'emergenza creatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti, con atto di Giunta Comunale N°35 del 29/01/2001, furono programmati vari interventi, tra cui l'uso di un'area da adibire a sito di stoccaggio provvisorio RR.SS.UU., individuato nell'area della discarica comunale dismessa, ubicata in località Cannito, su terreno distinto in Catasto al foglio di mappa n°65, particella n° 5, dell'allora proprietario Sig. Picilli Giovanni;

Che il Sig. Picilli Giovanni, nato a Giungano il 08/10/1941 e deceduto ad Amburgo (D) il 03/08/2002, con contratto stipulato con il Comune di Capaccio con n° 2291 di Rep. del 13/04/2001, dichiarò di mettere a disposizione il terreno gratuitamente, senza alcun onere per il Comune di Capaccio, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica del sito interessato alla fine del periodo provvisorio per lo stoccaggio, da parte del Comune stesso;

Che successivamente con atto Rep. n° 2385/01, Rep. n° 2397/01 e Rep. n° 2432/01, furono stipulati regolari contratti di affitto relativi all'uso del terreno ed all'attività gestionale del sito di stoccaggio, stabilendo che per il periodo di effettiva occupazione del suolo, sarebbe stato corrisposto un'indennità di Lire 8.000.000, pari a € 4.131,65 per ogni mese o frazione di mese di effettiva occupazione, salvo, in ogni caso eventuale proroga concessa dall'Agenzia A.R.P.A.C. e previo stipula di nuovo contratto;

Che, con nota assunta al Prot. Gen.le del Comune al n° 32973 del 11/12/2002 gli eredi della Ditta Picilli Giovanni, comunicavano gli estremi della nuova costituenda Società, rappresentata dalla Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., a mezzo del socio amministratore Sig. PICILLI Erasmo, nato a Salerno il 02/01/1975 e residente in Salerno alla Via Rocco Cocchia, n° 77, giusto contratto di comodato registrato il 15/12/2003, al n. 1545 dall'ufficio delle Entrate di Vallo della Lucania;

Che nell'anno 2003, per il fitto del terreno adibito alle attività di che trattasi, di proprietà della Società Agri Cannito Snc, è stato sottoscritto il contratto Rep. N. 2787/03;

Che relativamente all'anno 2004, è stato sottoscritto il contratto di affitto con n. 2803/04 di Rep. chiarendo all'art. 9 – Risarcimento e Remunerazione che: *"le parti stabiliscono che per il periodo di effettiva occupazione del suolo, sarà corrisposta un'indennità pari a € 4.131,65 per ogni mese o frazione di mese di effettiva occupazione, oltre gli incrementi degli indici ISTAT, a decorrere dall'anno in corso, nella misura dell'1,80%, pari a € 74,37 che determinano una spesa totale mensile di € 4.206,02, per un totale di € 50.472,24/anno, salvo, in ogni caso eventuale proroga concessa dall'Agenzia Regionale A.R.P.A.C. e previo stipula di nuovo contratto"*;

Che per il fitto del terreno in argomento, adibito a sito di stoccaggio RR.SS.UU., sono stati sottoscritti i seguenti contratti: per l'anno 2005 il contratto Rep. n. 2934/05, per l'anno 2006 il contratto Rep. n. 3034/06, per l'anno 2007 il contratto Rep. n. 3140/07, per l'anno 2008 il contratto Rep. n. 3267/08, per l'anno 2009 il contratto n. 3420 di Rep., per l'anno 2010 il contratto n. 3582 di Rep., per l'anno 2011 il contratto n. 3700 di Rep., e per l'anno 2012 in data 20/02/2012 il contratto n. 3804 di Rep.;

Che per l'anno in corso, in attesa della bonifica dell'area secondo quanto previsto dal Piano di Caratterizzazione per la messa in sicurezza permanente della discarica comunale dismessa, o fatti e/o provvedimenti che modifichino la situazione esistente, è risultato necessario procedere alla stipula di nuovo contratto di fitto dell'area di che trattasi, nonché procedere ad assumere l'impegno di spesa per il relativo indennizzo di

occupazione del suolo;

Che in attesa della pubblicazione ufficiale dell'incremento degli indici ISTAT del costo della vita al 31/12/2012, condizione assoluta ed essenziale per la definizione degli importi da corrispondere alla Società "AGRI CANNITO SNC", così come stabilito all'art. 9 – *Risarcimento e Remunerazione*, del contratto n. 2803/04 di Rep., per non incorrere in sanzioni e interessi legali previsti per legge per ritardi per la registrazione del contratto de quo, con determinazione dirigenziale n. 06 del 08/01/2013, è stato stabilito, che per l'anno 2013, per il periodo di effettiva occupazione del suolo, sarà corrisposto alla Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C. un'indennità pari a € 4.823,41 per ogni mese o frazione di mese di effettiva occupazione, che determina una spesa annua di € 57.880,97 comprensiva degli incrementi indici ISTAT del costo della vita riferita al 30/11/2012 che risulta essere dell'1,80%;

Che con la stessa determinazione dirigenziale n. 06 del 08/01/2013, si è proceduto ad impegnare la somma disponibile sull'intervento n. 1090504.1 del Bilancio provvisorio esercizio finanziario 2013 in corso di formazione pari a € 56.857,53 e procedere conseguentemente alla stipula di nuovo contratto di affitto dell'area di che trattasi;

Che per quanto sopra, per l'anno 2013 è stato sottoscritto il contratto n. 3908/13 di Rep;

Che la pubblicazione ufficiale dell'incremento degli indici ISTAT del costo della vita (indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), riferito al mese di dicembre 2012, avvenuta sul sito www.taxellex.it, ha confermato l'incremento dell'1,80% al 31/12/2012;

Che la Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., per le spettanze dovute per il risarcimento dei danni derivanti dall'uso del terreno adibito a sito di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani in Località Cannito di Capaccio, nel mese di GENNAIO 2013, ha presentato per il pagamento la fattura n. 02 del 01/02/2013 dell'importo di € 4.823,41;

Riscontrato che, in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità del servizio, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento delle somme richieste;

Visto la delibera di G.C. n. 211 del 11/07/2001

Visto l'Ordinanza Sindacale n. 32 del 05/02/2001.

Visto l'Ordinanza Sindacale n. 64 del 28/03/2001.

Visto l'Ordinanza Sindacale n. 121 del 30/07/2001.

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata;
3. Di liquidare – come liquida la somma di € 4.823,41 per il pagamento della fattura n. 02 del 01/02/2013, presentata dalla Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., relativa alle spettanze dovute per il risarcimento dei danni derivanti dall'uso del terreno adibito a sito di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani in Località Cannito di Capaccio, per il mese di GENNAIO 2013;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n. 1090504.1 del Bilancio Esercizio Finanziario 2013;
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

A/R

Il Responsabile dell'Area VI
dott. Ing. Carmine GRECO

